



**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
(PROVINCIA DI FIRENZE)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI PER LE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°142 del 02.09.1994
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 27.02.2002
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 31.03.2003**

CAPO I°	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART.1	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART.2	5
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	5
ART.3	5
GESTIONE DEL SERVIZIO	5
ART.4	6
FUNZIONARIO RESPONSABILE	6
CAPO II°	7
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	7
ART.5	7
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI	7
ART.6	7
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	7
ART.7	7
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	7
ART.8	7
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI	7
ART.9	8
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	8
ART.10	8
IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	8
ART.11	8
SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI	8
ART.12	9
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	9
CAPO III°	10
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10
ART.13	10
OGGETTO DELL'IMPOSTA	10
ART.14	10
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA	10
ART.15	10

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA	10
ART.16	11
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI – CARATTERISTICHE LIMITAZIONI E DIVIETI	11
ART.17	13
AUTORIZZAZIONI – PROCEDURE	13
ART.18	16
RIMBORSO DI SPESE	16
ART.19	16
“PUBBLICITA' TEMPORANEA”	16
ART.20	17
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI	17
ART.21	17
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	17
ART.22	18
ANTICIPATA RIMOZIONE	18
ART.23	19
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE	19
ART.24	19
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE	19
ART.25	20
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	20
ART.26	21
DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA	21
ART.27	22
TARIFFE	22
ART.28	22
MAGGIORAZIONI D'IMPOSTA	22
ART.29	23
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	23
ART.30	23
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	23
ART.31	23
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	23
ART.32	24
RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA	24
ART.33	24

RIMBORSI	24
ART.34	24
ESENZIONI DALL'IMPOSTA	24
ART.35	25
ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA	25
CAPO IV°	26
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	26
ART.36	26
ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO	26
ART.37	26
SOGGETTO PASSIVO	26
ART.38	26
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	26
ART.39	27
TARIFFE	27
ART.40	28
RIDUZIONI DEL DIRITTO	28
ART.41	28
PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME	28
ART.42	29
ESENZIONI DAL DIRITTO	29
CAPO V°	30
SANZIONI ED INTERESSI	30
ART.43	30
SANZIONI TRIBUTARIE	30
ART.44	30
INTERESSI	30
ART.45	30
SANZIONI AMMINISTRATIVE	30
CAPO VI°	32
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	32
ART.46	32
NORME DI RINVIO	32
ART.47	32
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	32
ART.48	32
ENTRATA IN VIGORE	32

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n°507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art.3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono rispettivamente:
 - Per “imposta” l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - Per “diritto” il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Per “decreto” il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507.

ART.2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art.2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Greve in Chianti, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 507/93, appartiene alla IV^a classe.
2. Il Comune di Greve in Chianti, in relazione a rilevanti flussi turistici, applica, a seguito di apposito atto deliberativo, gli strumenti tariffari di cui al comma 6 dell'art.3 del D.Lgs. 507/93 nel periodo primo giugno/trenta settembre di ogni anno.

ART.3

GESTIONE DEL SERVIZIO

(Art.25 D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 507/93:
 - a) In forma diretta;
 - b) In concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
3. per il conferimento della concessione si osserveranno le norme previste dagli artt.26-35 del D.Lgs. 507/93.

4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART.4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art.11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.5

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

(Art. 3 del D.Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati e descritti nell'Allegato "A" al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.

ART.6

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art.3 del D.Lgs. 507/93)

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del comune ad eccezione delle insegne, è indicata nell'Allegato "A" al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART.7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art.18, comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 11741 registrata al 31.12.2002, non deve essere inferiore a mq 144 corrispondenti a 12 mq (min. mq 12) per ogni mille abitanti.
2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq 350 con la possibilità di un ulteriore incremento del 20%, pari ad una superficie totale di 420 mq.

ART.8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI

(Art.3, comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 30 ottobre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART.9

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art.3, comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 40 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 60 per cento alle affissioni di natura commerciale.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 50 per cento degli spazi complessivamente destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi, a cura del concessionario del servizio, soltanto manifesti e comunicati del Comune.

ART.10

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilita nell'Allegato "A" al presente Regolamento.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità
3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.
4. Le modalità per l'installazione sono quelle di cui all'art. 16 e seguenti del presente Regolamento.

ART.11

SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. E' vietata l'affissione sugli assiti, gli steccati, le impalcatura, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili.

ART.12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco.

CAPO III°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.13

OGGETTO DELL'IMPOSTA

(Art.5 del D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.14

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art.6 del D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.15

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art.1 del Decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) Per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art.13, comma 2, del Decreto);
 - b) Per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art.13, comma 2, del Decreto);
 - c) Per veicoli adibiti ad uso privato, al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art.13, comma 2, del Decreto);
 - d) Per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o madatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art.13, comma 3, del Decreto);

- e) Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale (art.15, comma 2, del Decreto);

ART.16

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI – CARATTERISTICHE LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Sono mezzi pubblicitari le insegne di esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, le locandine e gli standardi reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità a propaganda, così come definiti dall'art.41 del D.P.R.495/92 e secondo le ulteriori specificazioni di cui al presente Regolamento.
Sono considerati mezzi pubblicitari assimilabili alle insegne di esercizio forme alternative di pubblicità quali pitture sui muri e simili che dovranno, comunque, seguire le norme previste dal presente Regolamento. In ogni caso, dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione prevista dal Regolamento Edilizio ed eventualmente anche quella ambientale.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92, che vieta la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, parte del territorio comunale nelle condizioni di cui sopra, ed essendo comunque tutto meritevole di salvaguardia ambientale e particolare tutela, come già previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°85 del 28 giugno 2000 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n°37 del 21 marzo 2001, ad eccezione di:
 - a) Insegne d'esercizio, purché sia rilasciato nullaosta da parte del competente organo di tutela del vincolo ai sensi del comma 15 dell'art.51 del D.P.R. 495/92, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) Sorgenti luminose, secondo le modalità di cui al successivo art. 17;
 - c) Manifesti, in quanto sottoposti ad apposita disciplina dagli articoli seguenti del presente Regolamento;
 - d) Messaggi pubblicitari la cui autorizzazione sia implicita nell'avvenuto pagamento dell'imposta, ai sensi del successivo art.17;
 - e) Mezzi pubblicitari temporanei dovuti a situazione contingente, come previsto dal successivo art. 17.
3. Tutti i mezzi pubblicitari devono rispondere alle caratteristiche previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92. Devono avere dimensione massima non superiori a 10 mq indipendentemente dal fatto che vengano collocati dentro o fuori dei centri abitati. Dovranno essere rapportati alla superficie libera dell'edificio interessato ed essere collocati in ogni caso sopra lo sporto senza superare la dimensione dello stesso. Qualora non vi sia spazio sopra lo sporto di ingresso può essere autorizzata l'installazione su altra porta dell'esercizio, su finestre, vetrate entro i cordoli dei tetti o eccezionalmente non in adiacenza alle pareti.
4. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili ed essere sempre collocati, installati, ancorati in modo da resistere all'azione del vento e degli agenti atmosferici.

5. Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale, né essere motivo di distrazione per i conducenti. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori rosso e verde.
6. I mezzi pubblicitari non devono essere motivo di intralcio alla circolazione pedonale e non aggettare sul marciapiede oltre i 5 cm..
7. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deroga al rispetto delle distanze e alle altre limitazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/92.
8. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario:
 - a) Sui tetti, sui terrazzi e sui balconi;
 - b) Sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica o monumentale;
 - c) In modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano, o da interessare arcate, portici e sottoportici e relative strutture architettoniche.
9. Per tutti i mezzi pubblicitari è vietato l'uso di illuminazione ad intermittenza, scorrevole o comunque non a luce fissa, compresi i messaggi variabili.
10. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato devono essere apposti, in posizione facilmente accessibile, i seguenti dati:
 - a) Amministrazione rilasciante;
 - b) Soggetto titolare;
 - c) Numero dell'autorizzazione;
 - d) Data di scadenza.I dati devono essere riportati su targhetta metallica o qualora la targhetta sia difficilmente collocabile, con scritta a carattere indelebile, in ogni caso all'interno di una superficie che non ecceda i 300 cmq.
11. Ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 495/92 le insegne d'esercizio di cui al precedente comma 2 lett. a) sono autorizzabili se installate sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa, con esclusione di ogni collocazione esterna e solo se costituite da materiale rigido, con esclusione di striscioni collocati in aderenza a superfici. Le insegne d'esercizio aventi superficie inferiore a 300 cmq si definiscono targhe e sono liberamente collocabili il più vicino possibile all'ingresso dell'attività cui si riferisce. Per logo si intende ogni simbolo, marchio, emblema distintivo dell'attività svolta e/o dei prodotti e servizi offerti. Anche i logo seguono le disposizioni previste per le targhe.
12. Salvo i casi di assoluta impossibilità, tutte le insegne d'esercizio dovranno essere collocate in adiacenza delle pareti o delle recinzioni e comunque in corrispondenza dell'ingresso all'attività oggetto dell'insegna pubblicitaria d'esercizio. Nelle zone artigianali, nelle quali per le particolari caratteristiche degli edifici, risulta impossibile il rispetto delle disposizioni regolamentari previste per la collocazione del messaggio pubblicitario, ovvero questo risulta non efficace a fini promozionali, sono possibili deroghe a discrezione del Responsabile del servizio purché debitamente motivate, fermo restando il divieto per le insegne a bandiera o collocate sopra i tetti. Possono essere autorizzate insegne d'esercizio interne alle recinzioni stesse purché collocate nelle immediate vicinanze della recinzione medesima e ad altezza non superiore a quella strettamente necessaria a garantire la visibilità della strada. E' vietata la collocazione di insegne d'esercizio "a bandiera". E' vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per insegne d'esercizio ad illuminazione propria interna (a "filo" o a "cassonetto"). Sono escluse dai divieti di cui al

presente comma, purché non sporgenti sulla carreggiata e comunque poste ad un'altezza di almeno 3 metri dal suolo, le insegne relative alla individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, posti di polizia, uffici postali, telefoni pubblici, distributori di carburante, pubbliche assistenze.

13. Le sorgenti luminose non debbono recare colori non intonati con il contesto paesaggistico, devono essere collocate in modo da non creare abbagliamento ed avere intensità tale da non distrarre i conducenti e comunque non superiore a 150 candele per metro quadrato. Per i globi o sorgenti aventi forma rotondeggiante e posti sulla strada, è vietato l'uso dei colori rosso, arancione e verde. E' sempre vietato l'uso dei raggi laser e simili all'esterno degli edifici.
14. Lo striscione o stendardo attaccato ad un sostegno da un solo lato prende il nome di "bandiera", o "bandierina" se attaccata con altri esemplari ad un filo. L'esposizione all'esterno dei locali, ed in modo permanente, di bandiere o bandierine aventi contenuto pubblicitario è sempre vietata, ad eccezione delle bandiere di Stati, Enti Pubblici o pubbliche amministrazioni, partiti politici o enti o associazioni prive di finalità di lucro, comprese quelle sportive.
15. Tutta la pubblicità fonica, effettuata con veicoli ovvero con megafoni o amplificatori, o qualsiasi altro mezzo acustico, sulla strada, nelle fiere o mercati, con esclusione di gare sportive, trattenimenti musicali e non, effettuati in occasione di sagre e feste popolari o manifestazioni temporanee, deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per non più di due giorni in una settimana e con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante le gare sportive, per strada o presso impianti sportivi, e per le manifestazioni temporanee, è consentita la pubblicità fonica dalle 9.00 alle 23.00 nel rispetto delle leggi vigenti. E' sempre vietata la pubblicità fonica, fuori e dentro i centri abitati, entro 300 metri in linea d'aria da ospedali, case di cura o di riposo, strutture ricettive, edifici di culto, edifici scolastici durante le ore di lezione. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal relativo Regolamento Comunale di applicazione.
16. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 130/75, ed è autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio Polizia Amministrativa se interessa solo il Comune di Greve in Chianti, ovvero dal prefetto se interessa più comuni.
17. Su tutto il territorio comunale è vietato il lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario con qualsiasi mezzo, l'apposizione ai veicoli, agli alberi e sulla segnaletica stradale, il deposito o l'abbandono su spazi e aree pubbliche o ad uso pubblico, di qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta anche se per conto di associazioni prive di finalità di lucro.

ART.17

AUTORIZZAZIONI – PROCEDURE

1. Ogni installazione di mezzo pubblicitario è soggetta ad autorizzazione del Comune, nelle modalità previste dagli specifici regolamenti, e fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del presente articolo. Il Dirigente accerta la conformità del mezzo pubblicitario alle norme di legge, dei regolamenti, eventualmente diniegando l'istanza qualora si rendesse opportuno in relazione al sovraccarico di mezzi pubblicitari nel luogo o per altre circostanze da motivarsi espressamente.

2. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti dei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata previo nullaosta dell'ente proprietario della strada. Il medesimo nullaosta è richiesto ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92, quando il mezzo pubblicitario installato su strada comunale, è visibile anche da una strada statale, regionale, provinciale.
3. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori dei centri abitati, oltre all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada prevista ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 285/92 ai fini della sicurezza stradale, è sempre necessaria l'autorizzazione comunale ai sensi del presente regolamento, per i fini estetico - ambientali, di decoro e di uniformità su tutto il territorio comunale. L'interessato dovrà collocare il mezzo pubblicitario soltanto una volta ottenute le due autorizzazioni.
4. Le autorizzazioni rilasciate per i mezzi pubblicitari dai Responsabili dei Servizi di competenza ricomprendono quelle eventualmente previste dal regolamento C.O.S.A.P. se i mezzi interessano spazi o aree pubbliche, fermo restando il pagamento della tassa.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il contribuente, o comunque il soggetto autorizzato, si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, ai mezzi pubblicitari o agli impianti per l'informazione.
6. Attraverso la semplice presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, è implicita, ovvero non è necessaria se l'imposta non è dovuta, l'autorizzazione comunale nei seguenti casi:
 - a) Vetofanie e simili collocate sulle porte d'ingresso, sulle vetrine, all'interno degli sporti in luogo dell'insegna, su bacheche, e costituite da lettere alfanumeriche attaccate su vetri o porte e pareti prive di appositi supporti;
 - b) Calcomanie, locandine, cartelli esposti sulle vetrine o sulle porte d'ingresso o all'interno dei locali, anche se visibili dalla strada;
 - c) Targhe di cui al comma 11 dell'art. 16;
 - d) Sorgenti luminose collocate all'interno di vetrine o ingressi di attività ovvero collocate all'esterno subito sopra lo sporto per illuminare l'entrata del negozio o l'insegna d'esercizio, purché non aggettanti oltre i 30 cm. sulla strada (in tal caso non occorre neanche autorizzazione O.S.A.P.);
 - e) Scritte pubblicitarie su tende di negozio altre attività; l'installazione di tende dovrà essere autorizzata quale occupazione di area pubblica ai sensi del Regolamento C.O.S.A.P., se aggettante su area ad uso pubblico, e ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 28/01/2001 punti g) ed h) dell'art. 6;
 - f) Marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada;
 - g) Palloncini, bandiere o bandierine pubblicitarie esposte all'interno delle vetrine o dei locali, anche se visibili dalla strada, con esclusione delle pertinenze all'aperto;
 - h) Pubblicità effettuata all'esterno o all'interno dei mezzi pubblici o di veicoli, compresi i veicoli pubblicitari;

- i) Pubblicità effettuata con aerostati, aeromobili, aeroplani e simili, purchè in movimento, con esclusione di palloni frenati e simili mezzi che espongono il messaggio pubblicitario in modo stabile nello stesso punto;
 - j) Pubblicità fonica, purchè effettuata nei limiti previsti dal comma 15 dell'art. 16;
 - k) Volantinaggio effettuato all'interno di circoli, pubblici esercizi o negozi, con esclusione di ogni area pubblica o di uso pubblico, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 16;
 - l) Uomini – sandwiches, o comunque trasportanti il messaggio pubblicitario;
 - m) Pubblicità temporanea, visiva o acustica, effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili, condizioni previste dal successivo comma 3 dell'19;
 - n) Informazioni di pubblico interesse effettuata dal Comune in relazione a convegni, dibattiti, assemblee e simili, secondo quanto previsto dal successivo comma 2 dell'19;
7. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, deve presentare domanda in triplice copia (di cui una in bollo), su apposito prestampato al Servizio Economia e Territorio o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, la residenza e il domicilio fiscale, l'esatta ubicazione del luogo in cui il mezzo dovrebbe essere installato, le caratteristiche del medesimo nonché le dimensioni il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento, allegando (sempre in triplice copia):
- a) Autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 15/68 con la quale si attesta che il mezzo che si intende collocare sarà posto in opera a regola d'arte, tenendo conto della natura del terreno o dell'edificio, del materiale utilizzato dei supporti e ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza; con la medesima si dovrà inoltre dichiarare se il mezzo sarà collocato o meno in zona vincolata dalla Legge 1491/39 o dalla Legge 431/85;
 - b) Planimetria da cui si possa individuare chiaramente il luogo dove dovrà essere collocato il mezzo;
 - c) Documentazione fotografica del luogo o dell'immobile di cui sopra con riprese anche dell'ambiente circostante;
 - d) Bozzetto o disegno esatto del mezzo da collocare realizzato a colori, con relativo dimensionamento;
 - e) relazione descrittiva del mezzo firmata in originale dal tecnico abilitato;
 - f) Nullaosta dell'Ente proprietario della strada, nei casi previsti dal precedente comma 2, ovvero autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi del precedente comma 3;
 - g) Ricevuta di avvenuto versamento degli oneri ai sensi dell'art. 18 e marca da bollo da apporre sull'autorizzazione (da produrre anche al momento del ritiro).
8. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.
9. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7/8/1990, n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in mesi 3. Qualora vengono richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori due mesi dalla data di consegna dei chiarimenti o integrazioni.

10. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio (o all'ufficio Tributi in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per l'applicazione dei tributi relativi.
11. Per quanto non previsto nel presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.
12. Lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50 per cento degli spazi privati destinati alle affissioni dirette.
13. Le installazioni pubblicitarie, escluse le insegne, o per affissioni dirette non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a 8 anni; per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione in corso.

ART.18

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 17 del presente Regolamento dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri del richiedente, a titolo di rimborso spese.
2. L'importo degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato con deliberazione della Giunta Municipale.

ART.19

“PUBBLICITA' TEMPORANEA”

Ai sensi dell'art. 17 è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari previo eventuale pagamento dell'imposta dovuta, alle seguenti condizioni:

1. La durata dell'installazione non può superare i 60 gg.;
2. può essere effettuata dal Comune per iniziative direttamente gestite nell'ambito dell'attività istituzionale, con esclusione del semplice patrocinio. In tal caso è consentita l'apposizione di stendardi o striscioni in aderenza ad edifici di proprietà comunale, nonché segnali stradali di indicazione con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti;
3. può essere effettuati in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili, all'interno o in prossimità del luogo di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, purché in aree private o per le quali sia stata rilasciata concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Possono essere collocati mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, a regola d'arte e sotto responsabilità degli organizzatori, luminosi e non, purché non abbaglianti, ed effettuata pubblicità fonica con mezzi acustici fissi fino alle ore 23.00, sempre nel rispetto della normativa inerente i limiti alle emissioni sonore. Possono essere collocati fino a 7 segnali stradali di indicazione, con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti di proprietà del Comune ovvero su paline collocate per l'occasione a regola d'arte e secondo normativa previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma restando la competenza degli Enti proprietari della strada, purché di materiale e dimensioni uguali ai normali segnali già installati, previa comunicazione all'Ufficio

Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'esatta collocazione di detti segnali stradali, l'esatto periodo di installazione dei medesimi nonché l'impegno del responsabile della manifestazione a rimuoverli entro 48 ore dal termine della manifestazione stessa; l'Ufficio Tecnico comunale può comunicare eventuali prescrizioni da osservare o l'eventuale diniego all'installazione per motivate esigenze di carattere pubblico; bandiere, bandierine, drappi e palloncini possono essere collocati anche su spazi e aree pubbliche, previa autorizzazione O.S.A.P.;

4. Può essere effettuata in occasione di gare sportive per strade, collocando mezzi pubblicitari in prossimità dell'arrivo o della partenza o all'interno di aree per cui sia stata rilasciata concessione O.S.A.P., ovvero apponendo indicazioni di itinerario di superficie inferiore a 300 cmq, e in materiale leggero, attaccato a pali, sostegni, muri, senza danneggiare i medesimi, salvo i diritti di terzi, e con esclusione di alberi e piante: dette indicazioni sono consentite per 48 ore, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale.
5. Possono essere installate insegne d'esercizio provvisorie in occasione di cantieri, depositi, ponteggi o comunque lavori che oscurino in modo determinante quelle preesistenti. In tal caso l'insegna temporanea potrà essere apposta alle strutture installate, salvo i diritti di terzi, previa comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata.

ART.20

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 21 del presente Regolamento.

ART.21

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta preventiva attestazione di conformità (autorizzazione e D.I.A.), ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. L'organo di vigilanza, Polizia Municipale, qualora accerti direttamente, o tramite segnalazione di altri soggetti, una violazione in materia di pubblicità la segnala all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvede immediatamente a:
 - a) Notificare l'avvio del procedimento al trasgressore e all'eventuale proprietario del fondo, diffidando i medesimi a rimuovere immediatamente la pubblicità abusiva comunicandone l'avvenuta rimozione entro e non oltre 15 gg. Dalla notifica, ovvero a formulare entro il medesimo tempo eventuali osservazioni, tra le quali vi può figurare la domanda di autorizzazione in sanatoria, previa copertura del mezzo pubblicitario; sarà fatto inoltre presente che ogni spesa di copertura e poi di rimozione sarà loro addebitata;
 - b) Dispone con comunicazione scritta, al Concessionario, la copertura immediata del mezzo pubblicitario, a spese del trasgressore, qualora il medesimo non vi abbia ottemperato personalmente. Scaduto il termine di cui sopra, qualora il trasgressore non abbia presentato domanda di autorizzazione in sanatoria previa copertura della pubblicità abusiva o qualora questa non sia accolta, il Sindaco emetterà ordinanza di rimozione del mezzo, che sarà notificata al trasgressore e all'eventuale proprietario del fondo, specificando la necessità di entrare nel fondo stesso, comunicandone copia al concessionario per l'esecuzione che sarà eseguita trascorsi 8 gg. dalla notifica.
5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del presente Regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di all'art. 44 del presente Regolamento.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

ART.22

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 21 del presente Regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART.23

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art.8 del D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART.24

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art.8, comma 4, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - a) All'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - b) All'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - c) All'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del decreto, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - a) All'art. 14,

- comma 1 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- b) All’art.15
- Comma 1 - Effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- comma 2 - Effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 - Effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4- Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 - Effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del decreto, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

ART.25

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

1. L’imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
 - a) All’art. 12
 - comma 1 - Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
 - comma 3 – pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
 - b) All’art. 13
 - Comma 1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
 - c) All’art. 14
 - comma1 Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi.
 - comma3 stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall’impresa.
 - comma4
(Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 507/93)
2. Per altre fattispecie l’imposta è dovuta come segue:
 - a) All’art. 14
 - comma4 Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti:

- l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
- b) All'art. 15
- comma1 Pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;
- comma2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- comma3 Pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al medesimo punto;
- comma4 Pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
- comma5 Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.
3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
- a) Pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo
(*Art. 12, comma 2, del Decreto*);
- b) Pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo
(*Art. 14, comma 2, del Decreto*).
4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella rivista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
- a) Pubblicità di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto se effettuata PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA, (*Art. 14, comma 3, del Decreto*).
- b) Pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del Decreto, di durata superiore a 3 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART.26

DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

(*Art. 7 del D.Lgs. 507/93*)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari:
 - a) Bifacciali – l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;

- b) Polifacciali – l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART.27

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate del Decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato Decreto Legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; qualora non modificate entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

(Art. 3, comma 5, del Decreto).

ART.28

MAGGIORAZIONI D'IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base
(Art. 7, comma 6, del Decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata
(Art. 7, comma 7, del Decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio
(Art. 13, comma 3, del Decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra mq 5,5 ed 8,5 per:
 - a) Pubblicità di cui all'art. 12 del Decreto,

comma 1 - Insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc.;

comma 3 - Affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture.

(Art. 12, comma 4, del Decreto).

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento per superfici superiori a mq 8,5 per:
 - a) Pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo
(Art. 12, comma 4, del Decreto);
 - b) Pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo
(Art. 13, comma 1 secondo periodo, del Decreto).

ART.29

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili
(Art. 7, comma 6 del Decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.30

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.500,00.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART.31

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, o il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, 'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART.32

RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

(Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 507/93)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n°43, e successive modificazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

ART.33

RIMBORSI

(Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.
2. Il Comune, o il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART.34

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non

- superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina e ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del Decreto;
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
 - h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - j) La pubblicità effettuata dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della Legge 11/8/1991 n°266 e Legge Regionale 26/4/1993 n°28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.
 - k) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o ve si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

ART.35

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (*Art. 13, comma 4, del Decreto*).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (*Art. 7, comma 2, del Decreto*).

CAPO IV°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.36

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18 del D.Lgs. 507/93)

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del Decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART.37

SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART.38

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni. Il committente può richiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART.39

TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 507/93)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite in prima applicazione con delibera della Giunta Municipale n°353 del 22/2/1994, a norma del Decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato Decreto Legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno e entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

ART.40

RIDUZIONI DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Decreto;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.
 - f) Per i manifesti dove il Servizio Pubbliche Affissioni del Comune impone l'affissione di un quantitativo inferiore al richiesto, per mancanza di spazi, per cui dovrebbe essere applicata la maggiorazione del 50% per meno di 50 manifesti, la maggiorazione non si applica.

ART.41

PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del Decreto.
2. il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 32 del presente Regolamento.

ART.42

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune, da esso svolti direttamente o a mezzo di una delle forme previste dall'art. 22 della Legge 142/90, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) I manifesti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della Legge 11/8/1991 n°266 e Legge Regionale 26/4/1993 n°28, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

CAPO V°

SANZIONI ED INTERESSI

ART.43

SANZIONI TRIBUTARIE

(Art. 23 del D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del Decreto.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

ART.44

INTERESSI

(Art. 23, comma 4, del D.Lgs. 507/93)

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

ART.45

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I

e II della Legge 24 dicembre 1981 n°689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del Decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,29 a € 1032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni è redatto a cura dei verbalizzanti autorizzati di cui al comma 1 e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 43 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del Decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegna l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.46

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modificazioni ed integrazioni, le vigenti norme in materia di circolazione stradale, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART.47

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990 n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.48

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2003. Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.